



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **2006** del **11/09/2020**

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di associazioni di volontariato o di promozione sociale per progetti di socializzazione rivolti a minori con difficoltà socio-relazionali con i quali sottoscrivere convenzioni da parte del Comune di Prato e della Società della Salute Area Pratese. Approvazione avviso e documentazione.

Proponente:
Sociale e Immigrazione

Unità Operativa proponente:
Minori e Famiglie

Proposta di determinazione
n. 2020/1062 del 10/09/2020

Firme:

- Sociale e Immigrazione



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2020 PL-04;

Preso atto che:

- ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la L. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazioni o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- il d.lgs. n. 117/2017 ha disciplinato puntualmente la collaborazione con i soggetti del terzo settore, incrementando l'ambito di applicazione attraverso gli istituti della co-programmazione, co-progettazione e gestione attraverso convenzionamento (co-gestione), stabilendo che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in alcuni settori di attività, fra i quali i servizi sociali, devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 - La Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, art. 6 stabilisce che "Ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la L. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità. Più precisamente l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata dell'amministrazione";
 - La Delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016, nel confermare la valenza delle linee guida ANAC 32 anche in vigenza del nuovo Codice Contratti per i servizi sociali, stabilisce che *"la scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento, basato sul modello*



dell'accreditamento” a tutte le strutture in possesso dei requisiti richiesti, seguito da appositi accordi contrattuali;

Visto il parere del Consiglio di Stato Cons. Stato 20 agosto 2018, n. 2052 che rileva che, il diritto europeo in materia di appalti si interessa dei soli affidamenti onerosi mentre lo svolgimento di un servizio in assenza di corrispettivo non pone in radice problemi di distorsione della concorrenza in quanto (e nei limiti in cui) si risolve in un fenomeno non economico, ossia strutturalmente al di fuori delle logiche di mercato perché incapace di essere auto-sufficiente mediante la copertura dei costi con i ricavi.

Rilevato che:

- gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la realizzazione di progetti legati alla socializzazione di minori con difficoltà socio-relazionali e rientrano pertanto tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato, così come definiti dall'art. 22, comma 2, lettera c (misure di sostegno per i minori) della L. 328/00, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l'art. 53 della L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede la realizzazione di interventi e di servizi per i minori volti a favorire l'ascolto, l'accompagnamento e il sostegno per promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire forme di esclusione e di devianza da espletarsi reperendo strutture accreditate e autorizzate oppure con comunicazione di attività;

Dato atto che non risultano contratti attivi da parte del Comune di Prato o S.d.S per l'erogazione dei servizi di cui al presente atto;

Dato atto che i servizi di socializzazione sono rivolti a minori individuati attraverso provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale professionale;

Considerato che con il presente provvedimento si intende attivare una forma di convenzionamento o con i soggetti del terzo settore che hanno già avviato progetti di socializzazione con il Comune di Prato o volta a individuare nuove associazioni accreditate ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009, per le nuove esigenze che si potranno manifestare nei prossimi mesi;

Considerato il vantaggio per l'Amministrazione Comunale di favorire l'apporto anche in termini progettuali da parte del terzo settore, e in particolar modo di associazioni di volontariato e APS, che, valorizzando la partecipazione di volontari e di strutture proprie, consentono di agire tramite rimborsi spese con costi contenuti;



Rilevato, altresì, che per l'erogazione di attività di socializzazione a favore di minori risulta già inserita negli atti di programmazione dell'ente e attualmente in fase di perfezionamento, l'effettuazione di prossima gara ad evidenza pubblica al fine di integrare le possibilità offerte dalla scelta di convenzionamento con APS e ODV,

Ritenuto di stabilire che la procedura di scelta dei soggetti con i quali attivare il convenzionamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento sarà articolato nelle seguenti fasi:

- a) **pubblicazione di un avviso pubblico** con cui si rende nota la volontà di procedere alla conclusione della convenzione e si stabiliscono le finalità, le modalità, i requisiti e i criteri di partecipazione;
- b) **individuazione del soggetto** mediante una selezione svolta da una commissione nominata con provvedimento dirigenziale volta a valutare:
 - possesso dell'autorizzazione ai sensi della L.R. Toscana 41/2005 e accreditamento ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009;
 - possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali: presenza di personale idoneo e qualificato per l'espletamento del progetto e esperienza documentata almeno biennale nello svolgimento di progetti di tutela e/o socializzazione per minori. Per esperienza biennale si intende l'erogazione di progetti e attività per almeno 6 mesi continuativi in due o più anni;
 - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione analoghe alle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
 - caratteristiche della proposta progettuale nella quale devono essere definiti obiettivi, azioni accompagnato da un piano finanziario del progetto dal quale deve risultare, indicativamente, una possibile ricaduta di spesa pro/capite-pro/die per ciascun minore, che darà luogo alla determinazione dell'importo stimato della convenzione, in base alla durata del progetto e del numero dei minori inseriti effettivamente;
- c) **stipula della convenzione** nella quale sono definiti l'oggetto, i contenuti del progetto, la durata, le indicazioni della *governance* e gli impegni di ciascun soggetto.

Ritenuto di stabilire che i destinatari dei servizi sono i soggetti in stato di disagio e in condizione di svantaggio socio-economico e di disagio socio-relazionale e in carico ai servizi sociali territoriali, indicati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure su segnalazione e relazione del Servizio Sociale professionale;

Ritenuto di stabilire che saranno ammessi a partecipare alla procedura di convenzionamento i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato e di



promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nell'albo del terzo settore;

Dato atto che il finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione.

Visti i seguenti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) Avviso Pubblico;
- b) Modello 1. Domanda di partecipazione;
- c) Modello 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del partecipante;
- d) Modello 3. Proposta progettuale
- e) Informativa sulla privacy

Dato atto che si procederà a pubblicare l'avviso e i documenti di partecipazione sul sito istituzionale del Comune di Prato, nella sezione ALTRI BANDI E AVVISI, con scadenza per la presentazione delle domande fissata alle ore 13.00 del 25 settembre, con arrivo presso l'ufficio protocollo del COMUNE DI PRATO di raccomandata o con consegna a mano;

Si specifica che non farà fede il timbro postale ma la data e ora di arrivo apposta dell'Ufficio protocollo, come indicato nell'avviso;

Rilevato che la scelta della Associazione di promozione sociale o dell'Organismo di volontariato avviene nelle modalità espressamente stabilite dall'avviso allegato, parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto che, ultimata la procedura di individuazione dei soggetti titolari delle APS o ODV, con successiva determinazione si procederà alla assunzione degli impegni di spesa solo in caso di effettiva necessità di avvio del progetto, assumendo in quella fase l'impegno di spesa relativo;

Rilevato che il Comune si riserva di non attivare o attivare solo in parte il convenzionamento con i soggetti partecipanti, in base a motivi di interesse pubblico, secondo le disponibilità di bilancio e soprattutto secondo i casi segnalati dall'autorità giudiziaria o dal servizio sociale professionale;



Visto l'art. 56 del predetto D. Lgs. 117/2017 che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, al fine di svolgere in favore di terzi attività o servizi sociali di interesse generale;

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elena Carotenuto, funzionario della U.O. Minori e famiglie;

Richiamata la Legge della Regione Toscana 28 dicembre 2009 n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e successive modifiche;

Richiamata la Legge della Regione Toscana 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- 1) di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, di attivare tramite avviso pubblico e ai sensi art. 56 D Lgs 117/2017, una procedura di scelta dei soggetti con i quali attivare il convenzionamento per l'avvio di progetti di socializzazione rivolti a minori in condizioni di disagio socio-relazionale, in strutture autorizzate ai sensi della L.R. Toscana 41/2005 e accreditate ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009;
- 3) di stabilire che, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, è pubblicato avviso pubblico, nelle modalità sopra indicate, sul sito del Comune di Prato e all'albo pretorio del Comune di Prato;
- 4) di stabilire che i destinatari del servizio sono minori in stato di disagio o in condizione di svantaggio socio-economico o in condizioni di disagio socio-relazionale, in carico ai servizi sociali territoriali, anche a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 5) di stabilire che saranno ammessi a partecipare alla procedura finalizzata al convenzionamento i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro del terzo settore. Sono esclusi dalla procedura ad evidenza pubblica i soggetti



interessati per i quali sussistono cause di esclusione legate all'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

6) di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- a) Avviso pubblico;
- b) Modello 1. Domanda di partecipazione;
- c) Modello 2. Dichiarazione sostitutiva del partecipante;
- d) Modello 3. Proposta progettuale;
- e) Informativa sulla privacy.

7) di stabilire che con successivo provvedimento sarà nominata la commissione giudicatrice;

8) di dare atto che ultimata la procedura, con successiva determinazione si procederà alla eventuale assunzione degli impegni di spesa al verificarsi delle condizioni riportate in narrativa e nell'avviso, riservandosi il Comune di Prato di non attivare o attivare solo in parte il convenzionamento di cui al presente atto per motivi di interesse pubblico o per indisponibilità di bilancio o per le altre motivazioni già indicate;

9) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.